Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 26 novembre 2026
(OR. en)

16474/26

ECOFIN 1577
FISC 436
UD 357
CLIMA 675
ENV 1457

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 novembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 8367 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 25.11.2026 che integra il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i tempi, la gestione, la struttura e il livello dei diritti e altri aspetti connessi alla gestione della vendita e del riacquisto dei certificati CBAM, nonché l'organizzazione e l'utilizzo della piattaforma centrale comune, compresi i diritti per coprire i costi di funzionamento e gestione della piattaforma

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 8367 final.

All.: C(2026) 8367 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.11.2026
C(2026) 8367 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 25.11.2026

che integra il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i tempi, la gestione, la struttura e il livello dei diritti e altri aspetti connessi alla gestione della vendita e del riacquisto dei certificati CBAM, nonché l'organizzazione e l'utilizzo della piattaforma centrale comune, compresi i diritti per coprire i costi di funzionamento e gestione della piattaforma

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per far fronte alle emissioni di gas a effetto serra incorporate in determinate merci importate nel territorio doganale dell'Unione al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e creare incentivi per la riduzione delle emissioni globali di carbonio.

Il regolamento (UE) n. 2023/956 è stato modificato dal regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Tale regolamento ha introdotto semplificazioni e miglioramenti in termini di costi in relazione al CBAM senza compromettere il conseguimento degli obiettivi in questo settore d'intervento. Le modifiche hanno consentito un CBAM più efficiente dall'inizio del periodo definitivo nel 2026, mentre i principi fondamentali di progettazione del meccanismo e l'obiettivo ambientale del CBAM sono rimasti invariati. Le modifiche hanno alleggerito gli oneri amministrativi con l'obiettivo di agevolare la conformità e rafforzato il CBAM attraverso misure più incisive di monitoraggio e antiabuso.

A partire da febbraio 2027 i dichiaranti CBAM autorizzati acquisteranno certificati CBAM al fine di adempiere i loro obblighi CBAM. Acquisteranno certificati CBAM dallo Stato membro in cui sono stabiliti. L'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/956 prevede norme sulla vendita e sul riacquisto di certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune. Tale piattaforma sarà istituita e gestita dalla Commissione europea a seguito di una procedura di appalto congiunta con gli Stati membri. A tal fine, tutti gli Stati membri e la Commissione hanno firmato un accordo di aggiudicazione congiunta che è entrato in vigore il 16 dicembre 2025.

L'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/956 conferisce altresì alla Commissione europea il potere di adottare atti che specificano i tempi, la gestione, la struttura e il livello dei diritti e altri aspetti connessi alla gestione della vendita e del riacquisto dei certificati CBAM, nonché l'organizzazione e l'utilizzo della piattaforma centrale comune, perseguendo la coerenza con le procedure previste dal regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione[3]. Tali atti garantiscono che l'organizzazione e l'utilizzo della piattaforma centrale comune siano efficienti sotto il profilo dei costi, che il livello dei diritti sia fissato in modo da coprire esclusivamente i costi pertinenti e che siano evitati costi amministrativi indebiti.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 27 ottobre 2023 la Commissione ha istituito il gruppo informale di esperti sul CBAM. Ai fini della preparazione del presente regolamento delegato, le riunioni di tale gruppo di

---

1 Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).

2 Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj).

3 Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).

esperti si sono svolte il 17 luglio 2026, il 1º settembre 2026, l'8 ottobre 2026 e il 22 ottobre 2026.

I documenti relativi alle riunioni sono stati trasmessi contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[4]. Nell'elaborazione del progetto di regolamento delegato si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal gruppo di esperti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato stabilirà le modalità dettagliate per la vendita e il riacquisto di certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune. Stabilirà le norme necessarie per gestire il ciclo di vita dei certificati CBAM nei due sistemi, la piattaforma centrale comune e il registro CBAM, istituito dalla Commissione, nel contesto dei quali i certificati CBAM saranno conservati e restituiti. Stabilirà inoltre norme sui diritti che i dichiaranti CBAM autorizzati devono corrispondere per l'acquisto di certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune.

[4] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 25.11.2026

che integra il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i tempi, la gestione, la struttura e il livello dei diritti e altri aspetti connessi alla gestione della vendita e del riacquisto dei certificati CBAM, nonché l'organizzazione e l'utilizzo della piattaforma centrale comune, compresi i diritti per coprire i costi di funzionamento e gestione della piattaforma

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere[5], in particolare l'articolo 20, paragrafo 5 bis, terzo comma, e l'articolo 20, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1º gennaio 2026 il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2023/956 ha comportato un adeguamento finanziario corrispondente alle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci che rientrano nell'ambito di applicazione del CBAM importate dai dichiaranti CBAM autorizzati nel territorio doganale dell'Unione nel corso dell'anno civile precedente. Tale adeguamento finanziario assume la forma di certificati CBAM che i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno restituire.

(2) Il CBAM integra il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS") applicando un insieme equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione delle merci interessate dal presente regolamento. I certificati CBAM corrispondono alla stessa quantità di emissioni incorporate delle quote ETS, ossia una tonnellata di CO^2 equivalente. A norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/956, la Commissione deve calcolare il prezzo dei certificati CBAM per ogni settimana di calendario come media dei prezzi delle quote EU ETS messe all'asta a norma del regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione[6].

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956, la Commissione deve istituire un registro CBAM ("registro CBAM"), che costituisce il sistema per la presentazione e la gestione delle dichiarazioni CBAM, di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, compresi i controlli, le valutazioni indicative e le procedure di riesame. Il registro CBAM contiene dati, tra l'altro, in merito ai dichiaranti CBAM autorizzati, ai richiedenti, ai gestori e agli impianti in paesi terzi.

---

5 GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

6 Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).

(4) Tuttavia, a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/956, la vendita e il riacquisto di certificati CBAM devono avvenire su una piattaforma centrale comune distinta dal registro CBAM. A differenza del registro CBAM, la piattaforma centrale comune deve essere istituita e gestita dalla Commissione a seguito di una procedura di appalto congiunta con gli Stati membri.

(5) Gli Stati membri devono vendere e riacquistare i certificati CBAM rispettivamente a e da dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel loro territorio. La vendita e il riacquisto di certificati CBAM avvengono mediante un meccanismo istituito dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/956 al fine di garantire il corretto funzionamento del CBAM e contribuire alla prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La vendita e il riacquisto sono effettuati dagli Stati membri. A differenza dell'EU ETS, la vendita e il riacquisto di certificati CBAM non avvengono in un mercato in cui tali Stati membri partecipano in qualità di operatori economici. Effettuando la vendita e il riacquisto dei certificati CBAM, gli Stati membri agiscono unicamente ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione e dell'esecuzione dei compiti loro affidati a norma del regolamento (UE) 2023/956.

(6) Dato che il CBAM non si basa su un sistema di "limitazione e scambio", non dovrebbero esservi limiti al numero di certificati CBAM venduti dagli Stati membri a dichiaranti CBAM autorizzati. Per lo stesso motivo, non dovrebbero esistere procedure che consentano agli Stati membri di impedire o ritardare la vendita di certificati CBAM a dichiaranti CBAM autorizzati.

(7) In assenza di restrizioni in merito al numero di certificati CBAM che gli Stati membri vendono ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad adottare alcuna misura per rilasciare certificati CBAM o depositare garanzie reali. Al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi, i processi del sistema CBAM nel complesso dovrebbero essere progettati in modo tale da consentire, nella massima misura possibile, un'automazione efficiente e sicura dei compiti.

(8) A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/956, le informazioni sui certificati CBAM dovrebbero essere trattate e conservate elettronicamente nei conti dei dichiaranti CBAM autorizzati conservati nel registro CBAM. Al momento della loro creazione, i certificati CBAM dovrebbero essere assegnati unicamente al dichiarante CBAM autorizzato acquirente e la proprietà di tali certificati non dovrebbe essere trasferibile ad altre persone su alcun mercato o a un altro conto CBAM nel registro CBAM, al fine di prevenire qualsiasi rischio di uso improprio, doppio conteggio o elusione degli obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/956.

(9) La gestione dei certificati CBAM coinvolge vari sistemi istituiti per scopi diversi: il registro CBAM istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/956, che comprende il trattamento di dati personali per la gestione dei certificati CBAM conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione[7], nonché la piattaforma centrale comune istituita a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/956. Tale gestione comporta inoltre l'esistenza di un'interfaccia tra questi due sistemi. Al fine di garantire una gestione efficiente, sicura e trasparente dei certificati CBAM, è necessario separare le funzioni

[7] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro CBAM (GU L, 2024/3210, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3210/oj).

del registro CBAM da quelle della piattaforma centrale comune per quanto riguarda la vendita e il riacquisto. Il registro CBAM è il sistema elettronico centralizzato per tracciare il rilascio, la detenzione, la restituzione e la cancellazione di certificati CBAM. La piattaforma centrale comune è competente per le transazioni finanziarie relative alla vendita e al riacquisto di certificati, compresi il trattamento di pagamenti e il regolamento delle operazioni.

(10) La piattaforma centrale comune dovrebbe contenere soltanto le informazioni necessarie per gestire le operazioni bancarie relative alla vendita e al riacquisto di certificati CBAM, mentre il registro CBAM dovrebbe conservare tutte le altre informazioni pertinenti relative alla vendita e al riacquisto di certificati CBAM. Tale separazione ridurrebbe l'esposizione dei dati e il rischio di accesso non autorizzato agli stessi.

(11) Una forte sicurezza digitale è essenziale al fine di proteggere i dati finanziari sensibili e garantire l'affidabilità di ogni operazione bancaria, preservando in tal modo la fiducia degli utenti. Al fine di rafforzare tale forte sicurezza digitale, è necessario che la piattaforma centrale comune sia indipendente ma collegata al registro CBAM. Per garantire che la gestione della vendita e del riacquisto dei certificati CBAM sia sicura, è opportuno attuare misure di sicurezza informatica nel contesto di tali due sistemi. È inoltre fondamentale garantire che ogni vendita o riacquisto di certificati CBAM possa aver luogo soltanto se le informazioni su tale operazione ricevute dal registro CBAM sono accurate e se la sicurezza di tale operazione non è compromessa.

(12) Al fine di rafforzare la sicurezza e l'integrità dei due sistemi, ossia il registro CBAM e la piattaforma centrale comune, la vendita e il riacquisto di certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune dovrebbero basarsi su processi avviati attraverso il registro CBAM. I dichiaranti dovrebbero inserire le richieste di acquisto e di riacquisto nel registro CBAM sulla base dei certificati CBAM ivi conservati, prima che la piattaforma centrale comune gestisca i relativi pagamenti.

(13) Dato che la piattaforma centrale comune deve effettuare soltanto pagamenti corrispondenti alla vendita e al riacquisto di certificati CBAM, i suoi utenti dovrebbero essere limitati agli importatori o ai loro rappresentanti cui è stata concessa la qualifica di "dichiarante CBAM autorizzato". Tuttavia anche gli importatori o i rappresentanti le cui autorizzazioni sono state revocate e che hanno ancora obblighi CBAM da adempiere attraverso il registro CBAM dovrebbero poter utilizzare la piattaforma centrale comune per la vendita e il riacquisto di certificati CBAM.

(14) Per le persone la cui qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata revocata a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/956, l'accesso dovrebbe essere aperto per il tempo necessario per adempiere i loro obblighi o esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2023/956. Ciò può verificarsi anche a seguito di un riesame delle dichiarazioni CBAM effettuato da un'autorità competente a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2023/956, che può aver luogo entro il periodo che termina con il quarto anno successivo a quello in cui le dichiarazioni CBAM avrebbero dovuto essere presentate.

(15) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956, i certificati CBAM devono essere riacquistati allo stesso prezzo corrisposto al momento dell'acquisto. Tuttavia le fluttuazioni dei tassi di cambio che si verificano tra il momento dell'acquisto e quello del successivo riacquisto di certificati CBAM potrebbero comportare perdite o profitti finanziari non correlati al prezzo dei certificati. Al fine di eliminare i rischi derivanti dalle conversioni valutarie e dalle

fluttuazioni dei tassi di cambio nel corso del tempo e sostenere un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, il prezzo dei certificati CBAM dovrebbe essere registrato nel registro CBAM soltanto in euro e tutti i pagamenti relativi alla vendita e al riacquisto dovrebbero essere effettuati in euro. Ciò garantirà inoltre informazioni identiche tra il registro CBAM e la piattaforma centrale comune nonché la riconciliazione dei dati.

(16) A norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/956, i dichiaranti CBAM autorizzati possono inserire una richiesta di riacquisto nel registro CBAM al fine di far riacquistare i certificati CBAM in eccesso rimanenti sul loro conto dopo averli restituiti a norma dell'articolo 22 di tale regolamento. Conformemente a quest'ultima disposizione, i certificati CBAM devono essere restituiti entro il 30 settembre di ogni anno. Di conseguenza i dichiaranti non dovrebbero essere ammissibili al diritto di riacquisto se non restituiscono, entro il 30 settembre di ogni anno, il numero di certificati corrispondente alla dichiarazione CBAM annuale.

(17) Consentire ai dichiaranti CBAM autorizzati di inserire molteplici richieste di riacquisto nel registro CBAM aumenterebbe inoltre la complessità amministrativa, ostacolerebbe l'efficacia dei controlli e consentirebbe strategie di ottimizzazione volte a trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei prezzi nel corso del tempo. Al fine di garantire una gestione efficiente e verificabile del processo di riacquisto, i dichiaranti CBAM autorizzati dovrebbero pertanto essere autorizzati a presentare una sola richiesta di riacquisto l'anno, tranne quando il riacquisto fa seguito a una revoca dell'autorizzazione. Tale limitazione contribuirebbe alla certezza del diritto e a una sana gestione finanziaria.

(18) Al fine di garantire il funzionamento coerente e corretto del meccanismo di riacquisto, il limite applicabile al riacquisto dei certificati CBAM a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbe applicarsi a tutti i riacquisti, compresi quelli successivi a un riesame delle dichiarazioni CBAM annuali a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, di tale regolamento. L'applicazione di un limite unico a tutti i riacquisti è necessaria al fine di prevenire il rischio di elusione del limite di riacquisto, in particolare in situazioni in cui i dichiaranti CBAM autorizzati sovrastimano le emissioni dichiarate e potrebbero altrimenti cercare di far riacquistare un numero di certificati superiore a quello consentito nell'ambito di tale limite di riacquisto.

(19) Al fine di offrire ai dichiaranti CBAM autorizzati una certa flessibilità e autonomia nella gestione della loro responsabilità finanziaria garantendo nel contempo l'efficienza operativa del CBAM, in linea con i principi di proporzionalità e semplicità amministrativa, i dichiaranti CBAM autorizzati dovrebbero poter selezionare nel registro CBAM i certificati di cui chiedono il riacquisto. Per salvaguardare l'integrità del sistema CBAM e prevenire potenziali pratiche abusive o altre conseguenze indesiderate che potrebbero compromettere l'efficacia ambientale del CBAM, la Commissione dovrebbe monitorare attentamente tale flessibilità e introdurre misure aggiuntive o norme specifiche per limitarla nella selezione dei certificati CBAM per il riacquisto, ove necessario, sulla base di prove di tali pratiche abusive o conseguenze indesiderate.

(20) Le richieste di riacquisto presentate dai dichiaranti CBAM autorizzati dovrebbero essere irrevocabili e non modificabili nel registro CBAM a partire dall'inizio del processo di approvazione del riacquisto al fine di assicurare l'integrità e la

prevedibilità della gestione dei certificati CBAM e razionalizzare il trattamento delle richieste di riacquisto.

(21) A norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/956, gli Stati membri sono tenuti a finanziare, su richiesta di un dichiarante CBAM autorizzato, il riacquisto dei certificati CBAM in eccesso dai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel loro territorio. Tali certificati CBAM in eccesso devono essere riacquistati attraverso la piattaforma centrale comune istituita e gestita dalla Commissione. La procedura di riacquisto dal registro CBAM alla piattaforma centrale comune è più complessa rispetto a quella di acquisto, in quanto richiede ulteriori fasi procedurali.

(22) Per ridurre gli oneri amministrativi ed evitare la necessità dell'approvazione manuale da parte degli Stati membri, la procedura di riacquisto dovrebbe essere automatizzata nel registro CBAM. Al fine di garantire il trattamento tempestivo e coerente delle richieste di riacquisto a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/956, è opportuno fissare un termine entro il quale le richieste di riacquisto dovrebbero essere trattate. La fissazione di tale termine rafforzerebbe la certezza del diritto per i dichiaranti CBAM autorizzati, sosterrebbe l'efficienza amministrativa e garantirebbe l'applicazione uniforme del presente regolamento. Alla scadenza di tale termine, la Commissione dovrebbe riacquistare i certificati CBAM attraverso la piattaforma centrale comune per conto dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato. Nel contempo tale termine dovrebbe concedere agli Stati membri un tempo sufficiente per garantire la disponibilità dei fondi necessari. Poiché il ruolo della Commissione consiste nel trattare il riacquisto per conto degli Stati membri, qualsiasi ricorso legale che potrebbe essere presentato in tale contesto deve essere diretto contro le autorità dello Stato membro interessato.

(23) Al fine di garantire che i proventi del riacquisto dei certificati CBAM vadano al dichiarante CBAM autorizzato, attenuare i rischi di frode, pagamenti errati e riciclaggio di denaro nonché limitare gli oneri amministrativi associati alla verifica dei conti bancari, la capacità dei dichiaranti CBAM autorizzati di designare un conto bancario per i pagamenti dei certificati riacquistati sulla piattaforma centrale comune dovrebbe essere limitata ai conti bancari che tali dichiaranti hanno già utilizzato per acquistare certificati CBAM sulla piattaforma.

(24) A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/956, il 1º novembre di ogni anno la Commissione cancella senza compensazioni i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM. Per evitare interferenze con la procedura di riacquisto ed evitare il duplice uso dei certificati CBAM interessati da una richiesta di riacquisto in sospeso, è opportuno che tali certificati CBAM non siano più disponibili sul conto del dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM.

(25) Comunicando le informazioni pertinenti attraverso l'interfaccia in modo pressoché continuo e in tempo reale, il registro CBAM e la piattaforma centrale comune dovrebbero essere in grado di svolgere i rispettivi compiti. Tale scambio di informazioni dovrebbe garantire che la piattaforma centrale comune effettui pagamenti sulla base delle informazioni in merito a richieste di acquisto e di riacquisto ricevute dal registro CBAM. A sua volta, la piattaforma centrale comune dovrebbe comunicare al registro CBAM le informazioni sulle operazioni che effettua o sugli incidenti, prima che i certificati CBAM siano generati di conseguenza nel registro CBAM. La Commissione deve provvedere affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un numero identificativo unico al momento della sua creazione e registrare tale numero di

identificazione unico, così come il prezzo e la data di vendita del certificato CBAM nel registro CBAM, nel conto del dichiarante CBAM autorizzato che acquista tale certificato.

(26) Al fine di rafforzare ulteriormente la sicurezza e l'integrità dei processi di vendita e riacquisto, è opportuno che vi sia una riconciliazione dei dati tra i due sistemi, in base alla quale le informazioni siano confrontate e verificate per garantirne la completezza, l'accuratezza e la coerenza. Inoltre i certificati CBAM dovrebbero essere messi a disposizione dei dichiaranti CBAM autorizzati nel registro CBAM soltanto se la somma corrispondente è stata versata. È pertanto opportuno assicurare che la modifica dello stato delle richieste di acquisto sia effettuata nel registro CBAM unicamente previa conferma da parte della piattaforma centrale comune del pagamento effettivo.

(27) Affinché il sistema sia il più efficiente possibile, è opportuno che la piattaforma centrale comune trasmetta le informazioni sulla vendita e sul riacquisto dei certificati CBAM al registro CBAM. È opportuno allora garantire che tali informazioni siano messe a disposizione di ciascuno Stato membro senza indebito ritardo nel registro CBAM. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere accesso soltanto alle informazioni sulle operazioni relative ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel territorio dello Stato membro.

(28) Affinché la piattaforma centrale comune possa effettuare i pagamenti relativi alla vendita e al riacquisto di certificati CBAM, i dichiaranti CBAM autorizzati e gli Stati membri dovrebbero designare i conti bancari che utilizzeranno per ricevere i fondi corrispondenti. Gli Stati membri dovrebbero poter designare tale conto bancario esternamente alla piattaforma centrale comune. Sulla base delle informazioni bancarie in suo possesso e delle informazioni ricevute dal registro CBAM in relazione alle richieste di vendita e riacquisto che sono state inserite nel registro CBAM dai dichiaranti CBAM autorizzati, la piattaforma centrale comune dovrebbe effettuare i pagamenti corrispondenti.

(29) Al fine di fornire la certezza del diritto e attenuare il rischio di cancellazione, la piattaforma centrale comune dovrebbe effettuare il pagamento corrispondente a una vendita o a un riacquisto di certificati CBAM trasferendo l'importo pagato dal conto bancario designato del pagatore a quello del conto bancario designato del beneficiario in fondi disponibili, garantendo in tal modo che i fondi siano stati interamente regolati e siano disponibili sul conto bancario del beneficiario. Tale trasferimento di fondi dovrebbe essere effettuato dalla piattaforma centrale comune lo stesso giorno del pagamento in modo da evitare un intervallo di tempo tra il pagamento e i trasferimenti effettivi di denaro.

(30) La piattaforma centrale comune dovrebbe informare la Commissione, attraverso il registro CBAM, in merito a qualsiasi indisponibilità programmata delle operazioni al fine di garantire la continuità operativa e consentire un coordinamento adeguato. A sua volta, la Commissione dovrebbe mettere tali informazioni a disposizione degli utenti e degli Stati membri nel registro CBAM. Per salvaguardare l'integrità e l'affidabilità del sistema, la piattaforma centrale comune dovrebbe inoltre astenersi dall'eseguire pagamenti in relazione a richieste di acquisto o di riacquisto qualora vi siano indicazioni secondo cui le informazioni ricevute dal registro CBAM sono inesatte oppure la sicurezza dell'operazione o della piattaforma centrale comune potrebbe essere compromessa.

(31) Al fine di assicurare l'integrità e la riservatezza delle operazioni e che le informazioni siano soggette a controlli adeguati, gli utenti dovrebbero accedere alla piattaforma

centrale comune unicamente per effettuare pagamenti dal registro CBAM e durante lo stesso periodo di funzionamento del registro CBAM.

(32) Per garantire un sostegno efficace agli utenti e una risoluzione tempestiva di questioni operative, la piattaforma centrale comune dovrebbe istituire e mantenere un servizio di assistenza telefonica accessibile a tutti gli utenti. Dovrebbe inoltre collaborare con gli Stati membri e la Commissione e condividere le informazioni necessarie ai fini della risoluzione di qualsiasi incidente, garantendo in tal modo una gestione coordinata degli incidenti.

(33) Per garantire la piena integrità del sistema, la piattaforma centrale comune dovrebbe inoltre attuare un controllo, una gestione dei rischi e un monitoraggio adeguati per garantire che i beneficiari ricevano tempestivamente tutte le somme corrispondenti ai pagamenti con qualsiasi metodo utilizzato dalla piattaforma centrale comune per trasferire fondi.

(34) Al fine di assicurare un monitoraggio adeguato della gestione dei certificati CBAM, le informazioni conservate sulla piattaforma centrale comune dovrebbero essere messe a disposizione degli Stati membri e della Commissione.

(35) A norma dell'articolo 20, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2023/956, i costi sostenuti in relazione all'istituzione, al funzionamento e alla gestione della piattaforma centrale comune devono essere finanziati mediante diritti a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati. Tali diritti dovrebbero essere applicati alla vendita di certificati CBAM. Essi dovrebbero finanziare direttamente i costi della piattaforma, fatta eccezione per il primo contratto di appalto congiunto, per il quale tali costi dovrebbero inizialmente essere a carico del bilancio generale dell'Unione e rimborsati mediante tali diritti, che a tal fine costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

(36) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione ed evitare costi amministrativi indebiti, il diritto da applicare alla vendita dei certificati CBAM dovrebbe essere fissato a un livello tale da garantire la copertura dei costi sostenuti per l'istituzione, il funzionamento e la gestione della piattaforma centrale comune durante il primo contratto di appalto congiunto, inizialmente a carico del bilancio generale dell'Unione. Tuttavia i diritti non dovrebbero superare tali costi al fine di preservare l'integrità e l'equità del meccanismo CBAM. Il livello dei diritti dovrebbe essere soggetto a un riesame periodico e adeguato, se necessario, per coprire esclusivamente i costi pertinenti.

(37) Per garantire l'efficienza del sistema di riscossione, i diritti dovrebbero essere pagati dai dichiaranti CBAM autorizzati al momento del pagamento dei certificati CBAM. La piattaforma centrale comune dovrebbe riscuotere i diritti dai pagamenti effettuati dai dichiaranti CBAM autorizzati. La piattaforma centrale comune dovrebbe trasferire le entrate generate dalla vendita di un certificato CBAM agli Stati membri pertinenti. Per la durata del primo contratto di appalto pubblico congiunto, i diritti corrispondenti dovrebbero essere trasferiti alla Commissione. Per i successivi contratti di appalto, i diritti riscossi dalla piattaforma centrale comune dovrebbero rappresentare il suo pagamento per i servizi forniti. La piattaforma centrale comune dovrebbe pertanto gestire un sistema di pagamento che operi una distinzione tra le entrate derivanti dalla vendita di certificati CBAM e i diritti corrispondenti.

(38) Al fine di assicurare la prevedibilità e la semplicità per i dichiaranti CBAM autorizzati, i diritti dovrebbero essere stabiliti a un importo fisso in euro, indipendentemente dal prezzo del certificato CBAM o dallo Stato membro venditore.

Il diritto che i dichiaranti CBAM autorizzati devono versare dovrebbe essere moltiplicato per il numero di certificati CBAM interessati dalla richiesta di acquisto. Ciò sarà inoltre in linea con la struttura dei diritti applicata alla vendita all'asta delle quote EU ETS a norma del regolamento delegato (UE) 2023/2830.

(39) Il riacquisto di certificati CBAM è un processo che consente una certa flessibilità per quanto riguarda il modo in cui i dichiaranti CBAM autorizzati gestiranno la loro responsabilità finanziaria CBAM e attenueranno il rischio di acquisto eccessivo di certificati CBAM senza compensazione a causa di possibili incertezze al momento dell'importazione rispetto a taluni parametri importanti, quali il prezzo del carbonio pagato in un paese terzo. Al fine di evitare doppi oneri, i diritti dovrebbero essere applicati unicamente alle operazioni effettuate dalla piattaforma centrale comune in relazione alla vendita di certificati CBAM.

(40) A norma dell'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210, le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione sono contitolari del trattamento dei dati personali per la gestione dei certificati CBAM conformemente al regolamento (UE) 2023/956. Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione trattano i dati personali inseriti nel registro CBAM e sulla piattaforma centrale comune in linea con i loro compiti specificati nel regolamento (UE) 2023/956 e pertanto agiscono in qualità di titolari del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725 per la gestione dei certificati CBAM acquistati o riacquistati sulla piattaforma centrale comune.

(41) I dati personali dovrebbero essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2023/956, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono riesaminare le dichiarazioni CBAM fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM avrebbe dovuto essere presentata. Dato che i riesami possono comportare ulteriori vendite o riacquisti di certificati CBAM e dato che può essere necessario prendere in considerazione un periodo massimo di sette anni per finalità quali la revisione delle dichiarazioni CBAM, è opportuno che il periodo di conservazione dei dati per le informazioni sulla vendita e sul riacquisto di certificati CBAM nel registro CBAM e sulla piattaforma centrale comune, nonché il periodo durante il quale le informazioni registrate su tale piattaforma sono conservate, siano allineati al periodo entro il quale le dichiarazioni CBAM possono essere riesaminate.

(42) Al fine di assicurare un buon coordinamento tra la piattaforma centrale comune e il registro CBAM, le informazioni registrate quotidianamente dovrebbero essere comunicate dalla piattaforma centrale comune alla Commissione tramite il registro CBAM. Tale relazione è fondamentale per garantire l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni registrate nella piattaforma centrale comune e per assicurare che tutte le parti coinvolte dispongano esattamente delle stesse informazioni relative alla vendita e al riacquisto di certificati CBAM, nonché di qualsiasi informazione relativa a tali attività.

(43) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/956, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri devono avere accesso alle informazioni contenute nella piattaforma centrale comune. Di conseguenza tutte le parti coinvolte nel contesto della piattaforma centrale comune

dovrebbero avere accesso alle informazioni ivi registrate e che rientrano nelle competenze di ciascuna parte. Tale accesso dovrebbe avvenire a titolo gratuito.

(44) Sebbene la vendita di certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune debba iniziare il 1º febbraio 2027 a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956, gli Stati membri e la Commissione, in qualità di parti contraenti, dovrebbero avviare una procedura di appalto congiunta al fine di designare la piattaforma centrale comune di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 prima dell'inizio della vendita di certificati CBAM su tale piattaforma. Di conseguenza, anche se il presente regolamento dovrebbe applicarsi anch'esso a decorrere dal 1º febbraio 2027, le norme da esso stabilite in materia di appalti e istituzione della piattaforma centrale comune dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di garantire il funzionamento tempestivo e ininterrotto delle vendite dei certificati CBAM ed evitare perturbazioni nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(45) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l'8 settembre 2026,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) "utente": un dichiarante CBAM autorizzato o, nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956, un dichiarante CBAM autorizzato il cui conto CBAM non è ancora stato chiuso;

(2) "certificato CBAM disponibile": un certificato CBAM che può essere restituito da un utente per adempiere i suoi obblighi a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, o dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956;

(3) "prezzo del certificato CBAM": il prezzo di un certificato CBAM quale calcolato dalla Commissione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/956;

(4) "data di acquisto": il giorno di calendario in cui la somma totale del pagamento corrispondente all'acquisto di un certificato CBAM è ricevuta, in fondi disponibili, dalla piattaforma centrale comune;

(5) "data di accredito": il giorno di calendario in cui un certificato CBAM è messo a disposizione sul conto CBAM dell'utente;

(6) "sistema di pagamento": sistema di pagamento come definito all'articolo 4,

punto 7), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[8];

(7) "designazione della piattaforma centrale comune": l'aggiudicazione di un contratto di appalto a seguito della procedura di appalto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956;

(8) "stato di un certificato CBAM": lo stato assegnato a un certificato CBAM in un dato momento, determinato dalle azioni che incidono su tale certificato nel registro CBAM. Un certificato CBAM può avere uno dei seguenti stati: "accreditato", "da riacquistare", "riacquistato", "sospeso per la cancellazione", "cancellato", "restituito".

Capo II

VENDITA E RIACQUISTO DI CERTIFICATI CBAM

Articolo 2

Richiesta di acquisto

1. Un utente inserisce una richiesta di acquisto ("richiesta di acquisto") nel registro CBAM di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956 ("registro CBAM").

Il numero di certificati CBAM interessati da una richiesta di acquisto è un numero intero compreso tra uno e 99 999 inclusi.

2. Alla richiesta di acquisto inserita nel registro CBAM da un utente è assegnato un numero di identificazione. È garantita la registrazione delle informazioni seguenti:

(a) il numero di identificazione della richiesta di acquisto;

(b) il numero di certificati CBAM;

(c) il prezzo di ciascun certificato CBAM calcolato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548[9];

(d) l'importo totale da versare per i certificati CBAM;

(e) i diritti per singolo certificato CBAM di cui all'articolo 15;

(f) l'importo totale dei diritti;

(g) l'importo totale della richiesta di acquisto.

Il prezzo del certificato CBAM interessato da una richiesta di acquisto è mantenuto aggiornato nel registro CBAM.

3. Un utente non modifica una richiesta di acquisto dopo che quest'ultima è stata inserita nel registro CBAM dall'utente stesso. Un utente può ritirare tale richiesta di

[8] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).

[9] Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo e la pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM (GU L, 2025/2548, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2548/oj).

acquisto unicamente prima che sia stato effettuato il pagamento sulla piattaforma centrale comune a norma dell'articolo 13.

4. Lo stato di una richiesta di acquisto è mantenuto aggiornato nel registro CBAM.

Articolo 3

Creazione di certificati CBAM

1. Previa conferma da parte della piattaforma centrale comune del completamento del pagamento, i certificati CBAM sono creati nel conto CBAM di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/956 ("conto CBAM") del dichiarante CBAM autorizzato mediante un formato elettronico standardizzato.

2. Al momento della creazione di un certificato CBAM, nel registro CBAM sono registrate le informazioni seguenti:

   (a) il numero identificativo unico del certificato CBAM;

   (b) il numero di conto CBAM unico dell'utente;

   (c) lo Stato membro in cui è stabilito l'utente;

   (d) il prezzo del certificato CBAM;

   (e) la data di accredito;

   (f) lo stato del certificato CBAM;

   (g) il numero di identificazione della richiesta di acquisto.

Articolo 4

Richiesta di riacquisto

1. Per chiedere il riacquisto di certificati CBAM a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/956, l'utente inserisce una richiesta di riacquisto nel registro CBAM ("richiesta di riacquisto") indicando i certificati CBAM di cui chiede il riacquisto subordinatamente alle condizioni seguenti:

   (a) il numero di certificati CBAM è un numero intero pari o superiore a 1.

   (b) il numero di certificati CBAM non supera il limite di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956;

   (c) i certificati CBAM sono disponibili nel conto CBAM dell'utente, a norma dell'articolo 5 o, in caso di riesame di una dichiarazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, detti certificati sono stati restituiti in eccesso dal dichiarante a seguito della conclusione del riesame da parte dell'autorità competente dello Stato membro;

   (d) l'utente soddisfa una delle seguenti condizioni:

   – l'utente ha rispettato l'obbligo, a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2023/956, di restituire, entro il 30 settembre, il numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell'articolo 6 di tale regolamento per l'anno precedente la restituzione;

   – l'utente è stato esentato dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/956 a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, di tale regolamento per l'anno civile precedente.

2. Un utente può inserire una richiesta di riacquisto nel registro CBAM una volta per anno di importazione. Non sono tuttavia prese in considerazione le richieste di riacquisto inserite nel registro CBAM a seguito della conclusione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, di un riesame di una dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/956. Quando inserisce una richiesta di riacquisto nel registro prima del 1º aprile, del 1º luglio o del 1º novembre, l'utente non la modifica né la ritira alla data pertinente o successivamente.

3. Quando un utente inserisce una richiesta di riacquisto nel registro CBAM, il prezzo totale della richiesta è calcolato e visualizzato in euro nel registro CBAM.

4. Alla richiesta di riacquisto è assegnato un numero di identificazione. Si registrano le informazioni seguenti:

   (a) il numero di identificazione della richiesta di riacquisto;

   (b) il numero di certificati CBAM;

   (c) i numeri di identificazione delle richieste di acquisto interessate dalla richiesta di riacquisto;

   (d) l'importo totale della richiesta di riacquisto.

5. La Commissione riacquista, per conto dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato, ogni anno entro il 15 maggio, il 15 agosto e il 15 dicembre, i certificati CBAM interessati dalle richieste di riacquisto che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e che sono state inserite nel registro CBAM dagli utenti a norma del presente articolo rispettivamente prima del 1º aprile, del 1º luglio e del 1º novembre e per cui lo Stato membro, o la sua autorità competente, ha messo a disposizione i fondi corrispondenti al riacquisto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.

6. La Commissione firma digitalmente le richieste di riacquisto di cui al paragrafo 5 per conto dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato.

7. L'utente e gli Stati membri o le loro autorità competenti sono informati in merito allo stato della richiesta di riacquisto attraverso il registro CBAM. La Commissione fornisce agli Stati membri o alle loro autorità competenti le informazioni corrispondenti al numero totale di richieste di riacquisto di cui al paragrafo 4 e all'importo totale di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 5

Disponibilità di certificati CBAM

1. Ai certificati CBAM viene assegnato lo stato di "accreditato" e sono messi a disposizione sul conto CBAM di un dichiarante CBAM autorizzato al ricevimento della conferma di pagamento da parte della piattaforma centrale comune, di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Il 1º aprile, il 1º luglio o il 1º novembre di ogni anno, ai certificati CBAM indicati in una richiesta di riacquisto inserita nel registro CBAM a norma dell'articolo 4 rispettivamente prima del 1º aprile, del 1º luglio e del 1º novembre è assegnato lo stato di "da riacquistare" e non sono più disponibili nel conto CBAM del dichiarante CBAM autorizzato.

Dopo il riacquisto di certificati CBAM richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, a tali certificati è assegnato lo stato di "riacquistato" e non sono più disponibili nel conto CBAM del dichiarante CBAM autorizzato.

Capo III

PIATTAFORMA CENTRALE COMUNE

Articolo 6

Istituzione e gestione della piattaforma centrale comune

1. Ai fini dell'istituzione e della gestione della piattaforma centrale comune di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, gli Stati membri e la Commissione ("amministrazioni aggiudicatrici") firmano un accordo per avviare una procedura di appalto congiunta.

2. La procedura di appalto congiunta di cui al paragrafo 1 è eseguita in conformità dell'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio[10].

3. Il periodo del primo contratto di appalto congiunto per la piattaforma centrale comune non è superiore a cinque anni.

   Il periodo di cui al primo comma può essere prorogato di un anno su decisione delle amministrazioni aggiudicatrici, che deve essere notificata dalla Commissione alla piattaforma centrale comune prima della fine dell'anno precedente l'ultimo anno del contratto di appalto.

4. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, la Commissione può intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità dell'articolo 169, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 al fine di verificare le condizioni di mercato e di preparare la procedura di appalto congiunta.

5. Fatto salvo il presente regolamento, i termini e le condizioni del contratto di designazione della piattaforma centrale comune possono prevedere ulteriori norme in materia di governance e amministrazione della piattaforma, anche per quanto riguarda i servizi prestati a norma dell'articolo 7, l'accesso alla piattaforma centrale comune a norma dell'articolo 8, i pagamenti a norma dell'articolo 13 e la gestione dei dati da parte della piattaforma centrale comune a norma degli articoli da 20 a 23. Tale contratto di appalto può prevedere inoltre ulteriori dettagli sulla procedura di riscossione dei diritti di cui all'articolo 15.

6. La Commissione pubblica l'identità e i dati di contatto della piattaforma centrale comune di cui al presente articolo sul proprio sito web al momento della designazione della stessa.

[10] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Articolo 7

Servizi forniti dalla piattaforma centrale comune

1. La piattaforma centrale comune fornisce i servizi seguenti:

(a) garanzia della fornitura continua di servizi online, pressoché in tempo reale e in modo continuo senza interruzioni durante gli orari di funzionamento di cui all'articolo 8, anche a seguito di una modifica dei servizi stessi;

(b) fornitura agli utenti dell'accesso di cui all'articolo 8, anche garantendo la messa a disposizione, la manutenzione e la compatibilità dei sistemi necessari con l'interfaccia tra la piattaforma centrale comune e il registro CBAM;

(c) fornitura agli utenti, agli Stati membri e alla Commissione dell'accesso di cui all'articolo 23;

(d) distribuzione o garanzia della distribuzione dei proventi derivanti dai pagamenti allo Stato membro interessato o all'utente interessato, a norma dell'articolo 13;

(e) notifica degli stati dei pagamenti alla Commissione attraverso il registro CBAM;

(f) riscossione o garanzia della riscossione dei diritti a norma dell'articolo 15;

(g) fornitura delle relazioni di monitoraggio di cui all'articolo 17;

(h) fornitura di sostegno tramite uno sportello di assistenza di cui all'articolo 12;

(i) monitoraggio dei processi di pagamento, comunicazione di indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa oppure frode o abuso, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni necessarie, ivi compresi i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

2. Prima dell'avvio dell'operatività dei servizi da essa gestiti, la piattaforma centrale comune si collega al registro CBAM ed è interoperabile con esso attraverso l'interfaccia le cui specifiche devono essere stabilite dalla Commissione.

La piattaforma centrale comune provvede affinché sia posto rimedio a qualsiasi questione individuata a norma del primo comma prima dell'avvio dell'operatività dei servizi da essa gestiti.

3. Entro 12 mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma centrale comune presenta alla Commissione i documenti come determinato conformemente al contratto di designazione della piattaforma centrale comune, indicando le misure dettagliate previste per garantire quanto segue:

(a) il trasferimento di tutti i sistemi necessari per il proseguimento senza interruzioni dei servizi di cui al presente articolo e il regolare funzionamento dei processi di vendita e riacquisto da parte di qualsiasi successore della piattaforma centrale comune;

(b) la fornitura di tutte le informazioni relative ai processi di vendita e riacquisto necessarie affinché la procedura di appalto designi eventuali successori della piattaforma centrale comune;

(c) la prestazione dell'assistenza tecnica che consente alle amministrazioni aggiudicatrici, alla piattaforma centrale comune che succederà a quella attualmente designata o a una qualsiasi combinazione delle stesse di comprendere, ottenere o utilizzare il sistema pertinente o le informazioni fornite a norma delle lettere a) e b).

Articolo 8

Orari di accesso e di funzionamento

1. La piattaforma centrale comune è accessibile soltanto alla Commissione, agli Stati membri e agli utenti.

   È accessibile per effettuare pagamenti relativi alla vendita e al riacquisto di certificati CBAM durante l'orario di funzionamento del registro CBAM.

   Un utente ha accesso alla piattaforma centrale comune soltanto attraverso il registro CBAM.

2. La piattaforma centrale comune funziona in modo pienamente sicuro, affidabile e online, pressoché in tempo reale, in modo continuo, senza interruzioni.

3. La piattaforma centrale comune informa la Commissione, attraverso il registro CBAM, in merito a qualsiasi indisponibilità programmata delle operazioni con sufficiente anticipo o, in caso di indisponibilità imprevista delle operazioni, il prima possibile.

   La Commissione informa senza indebito ritardo gli utenti e gli Stati membri, attraverso il registro CBAM, dell'indisponibilità delle operazioni di cui al primo comma.

Articolo 9

Incidenti

1. La piattaforma centrale comune non effettua un pagamento in relazione a una richiesta di acquisto o di riacquisto se ha indicazioni del fatto che le informazioni relative alla richiesta che ha ricevuto dal registro CBAM non sono accurate o che la sicurezza dell'operazione in questione o della piattaforma centrale comune potrebbe essere compromessa.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la piattaforma centrale comune informa immediatamente la Commissione attraverso il registro CBAM.

   La piattaforma centrale comune e la Commissione adottano azioni immediate ed efficaci e cooperano strettamente tra loro per porre rimedio alla questione individuata. Una volta posto rimedio all'incidente, la piattaforma centrale comune informa la Commissione tramite il registro CBAM.

Articolo 10

Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni

1. La piattaforma centrale comune assegna un numero di identificazione unico a ciascun pagamento da essa effettuato a norma dell'articolo 13.

2. La piattaforma centrale comune registra in un registro delle operazioni i dati completi ed esatti di ciascun pagamento effettuato a norma dell'articolo 13.

   Tale registro comprende le informazioni seguenti:

   (a) il numero di identificazione unico di cui al paragrafo 1;

   (b) il numero di identificazione della richiesta di acquisto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), o il numero di identificazione della richiesta di riacquisto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a);

(c) il numero di conto CBAM dell'utente;

(d) il conto bancario designato dell'utente;

(e) lo Stato membro in cui è stabilito l'utente;

(f) il conto bancario designato dello Stato membro;

(g) la data e l'ora dell'acquisto;

(h) la somma totale del pagamento, il numero e il prezzo dei certificati CBAM nonché i diritti.

3. La piattaforma centrale comune registra tutte le informazioni pertinenti relative agli incidenti di cui all'articolo 9.

Articolo 11

Monitoraggio delle operazioni

1. La piattaforma centrale comune monitora attentamente e in qualsiasi momento le proprie operazioni a norma del presente regolamento.

2. La Commissione, gli Stati membri e la piattaforma centrale comune cooperano attivamente al fine di garantire un monitoraggio efficiente da parte della piattaforma centrale comune a norma del paragrafo 1.

3. Su richiesta della Commissione, la piattaforma centrale comune e gli Stati membri forniscono alla stessa tutte le informazioni in loro possesso che possono essere pertinenti ai fini del monitoraggio efficace a norma del paragrafo 1, nonché per fini di audit e sicurezza.

Articolo 12

Sostegno

La piattaforma centrale comune istituisce e gestisce un servizio di assistenza telefonica accessibile a tutti gli utenti, in inglese, durante l'orario di servizio dello sportello di assistenza.

La piattaforma centrale comune collabora con gli sportelli di assistenza degli Stati membri e della Commissione e condivide le informazioni necessarie al fine di risolvere eventuali incidenti.

Capo IV

PAGAMENTO SULLA PIATTAFORMA CENTRALE COMUNE

Articolo 13

Pagamenti

1. Un utente versa l'importo totale della richiesta di acquisto di cui all'articolo 2 del presente regolamento sulla piattaforma centrale comune prima che il prezzo applicabile del certificato CBAM cambi a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/956.

Se la data di acquisto corrispondente a una richiesta di acquisto è uguale o successiva al giorno in cui cambia il prezzo del certificato CBAM, la richiesta di acquisto è annullata. In tal caso, la piattaforma centrale comune rimborsa senza indebito ritardo l'utente trasferendo l'importo totale, inclusi eventuali diritti, sul conto bancario utilizzato per il pagamento.

Entro la fine del giorno di calendario in cui riceve la somma corrispondente a una richiesta di acquisto in fondi disponibili, la piattaforma centrale comune versa tale somma, meno i diritti di cui all'articolo 15, sul conto bancario designato dello Stato membro in fondi disponibili.

In seguito a tale versamento, la piattaforma centrale comune invia una conferma di pagamento al registro CBAM.

2. Un utente conferma l'ordine di pagamento sulla piattaforma centrale comune corrispondente a una richiesta di riacquisto firmata dalla Commissione, per conto dello Stato membro interessato, nel registro CBAM a norma dell'articolo 4, paragrafo 6.

Sulla piattaforma centrale comune un utente designa un conto bancario per il riacquisto, che deve essere il conto bancario che ha utilizzato per pagare i certificati CBAM, per un importo totale aggregato, comprensivo dei diritti, pari o superiore all'importo corrispondente alla richiesta di riacquisto.

Entro la fine del giorno di calendario in cui l'utente ha designato il conto bancario per il riacquisto ai sensi del comma precedente, la piattaforma centrale comune versa tale importo sul conto bancario dell'utente.

In seguito al versamento di cui al primo comma, la piattaforma centrale comune invia una conferma di pagamento al registro CBAM.

3. I pagamenti relativi alla vendita e al riacquisto di certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune sono effettuati esclusivamente in euro.

4. Il contratto di designazione della piattaforma centrale comune può fornire ulteriori dettagli sulla gestione dei pagamenti.

Capo V

COSTI DELLA PIATTAFORMA CENTRALE COMUNE E DIRITTI

Articolo 14

Costi

1. I costi dei servizi di cui all'articolo 7 sono finanziati dai diritti dovuti dai dichiaranti CBAM autorizzati.

2. Il contratto di designazione della piattaforma centrale comune può fornire ulteriori dettagli sui costi dei servizi.

Articolo 15

Diritti

1. Alla vendita di certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune si applica un diritto. Tale diritto si applica sotto forma di un importo fisso per ciascun certificato CBAM venduto dagli Stati membri.

   Il diritto è fissato a 0,05 EUR per certificato CBAM venduto.

2. La piattaforma centrale comune riscuote i diritti di cui al paragrafo 1 sui pagamenti effettuati dagli utenti.

3. Per la durata del contratto di designazione della prima piattaforma centrale comune, la piattaforma centrale comune versa su base giornaliera alla Commissione i diritti in fondi disponibili.

4. Alla vendita di certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune non sono applicati diritti od oneri di alcun tipo diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

Capo VI

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RELAZIONI

Articolo 16

Scambio di informazioni

1. Le informazioni che seguono in relazione a una richiesta di acquisto che è stata inserita nel registro CBAM sono inviate dal registro CBAM alla piattaforma centrale comune:

   (a) i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

   (b) il numero di conto CBAM dell'utente;

   (c) lo Stato membro in cui è stabilito l'utente.

2. Le informazioni che seguono in relazione a una richiesta di riacquisto che è stata inserita nel registro CBAM sono inviate alla piattaforma centrale comune:

   (a) le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4;

   (b) il numero di conto CBAM dell'utente;

   (c) l'identificazione dello Stato membro in cui è stabilito l'utente.

3. La piattaforma centrale comune invia gli stati di pagamento attraverso il registro CBAM.

   La piattaforma centrale comune è responsabile della completezza, dell'esattezza, dell'integrità, della riservatezza e della trasmissione tempestiva degli stati di pagamento. Qualora individui errori od omissioni, la piattaforma centrale comune, la Commissione o uno Stato membro adotta misure immediate ed efficaci e coopera strettamente con le altre parti per porre rimedio alla questione individuata.

4. La piattaforma centrale comune e la Commissione possono inoltre scambiarsi, attraverso il registro CBAM, qualsiasi altra informazione sulla vendita e sul riacquisto di certificati CBAM ritenuta pertinente al fine di garantire la

riconciliazione dei dati e il corretto monitoraggio delle operazioni effettuate dalla piattaforma centrale comune.

5. Gli scambi di informazioni tra il registro CBAM e la piattaforma centrale comune per quanto riguarda la vendita e il riacquisto di certificati CBAM avvengono in modo pienamente sicuro, affidabile e pressoché immediato mediante l'interfaccia elettronica basata sul web di cui all'articolo 8.

Articolo 17

Relazioni

1. La piattaforma centrale comune invia una relazione di riconciliazione alla Commissione attraverso il registro CBAM alla fine di ogni giorno lavorativo durante il quale ha effettuato operazioni.

   La relazione è inviata dalla piattaforma centrale comune in formato elettronico ed è firmata digitalmente.

   La relazione di riconciliazione riguarda il periodo trascorso dall'ultima relazione.

2. La relazione di riconciliazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende, per ciascuno Stato membro, le informazioni seguenti:

   (a) le informazioni riguardanti richieste di acquisto di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

   (b) le informazioni riguardanti richieste di riacquisto di cui all'articolo 4, paragrafo 4;

   (c) lo stato dei pagamenti;

   (d) il numero di certificati CBAM venduti;

   (e) il numero di certificati CBAM riacquistati;

   (f) il numero di utenti interessati dalla vendita;

   (g) il numero di utenti interessati dal riacquisto;

   (h) la somma monetaria totale delle vendite in euro;

   (i) la somma monetaria totale dei riacquisti in euro;

   (j) il numero di incidenti di cui all'articolo 9.

3. Le informazioni sul numero di certificati CBAM acquistati e riacquistati, unitamente ai loro quantitativi totali, sono messe immediatamente a disposizione di uno Stato membro nel registro CBAM per quanto riguarda i dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel suo territorio.

4. La piattaforma centrale comune fornisce alla Commissione una relazione mensile sulle operazioni della piattaforma, compresa la sua disponibilità, la sua evoluzione tecnica e la sua sicurezza.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la piattaforma centrale comune fornisce alla Commissione una panoramica e un'analisi complete delle proprie attività nel corso dell'anno precedente.

6. La piattaforma centrale comune fornisce alla Commissione una relazione mensile sulla gestione del diritto.

7. La piattaforma centrale comune è responsabile della completezza, dell'esattezza e della trasmissione tempestiva delle relazioni di cui al presente articolo. Qualora la piattaforma centrale comune, la Commissione o uno Stato membro individui errori od omissioni in una relazione, la piattaforma centrale comune corregge immediatamente le informazioni e presenta una relazione corretta alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Capo VII

OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 18

Obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici

Le amministrazioni aggiudicatrici monitorano l'esecuzione del contratto che designa la piattaforma centrale comune.

Articolo 19

Continuità operativa, garanzie in materia di responsabilità e rimedi contrattuali

1. L'istituzione e la gestione della piattaforma centrale comune, inclusi tutti i servizi necessari per la vendita e il riacquisto dei certificati CBAM, sono disciplinate dal quadro giuridico dell'Unione applicabile, compreso il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e dal contratto di designazione della piattaforma centrale comune concluso a seguito della procedura di appalto congiunta di cui all'articolo 6.

2. Il contratto di designazione della piattaforma centrale comune contiene disposizioni che garantiscono la continuità dei servizi di cui all'articolo 7, tra cui adeguate disposizioni in materia di continuità operativa, ripristino in caso di disastro, resilienza operativa, gestione degli incidenti, ripristino del servizio e transizione necessarie per garantire il proseguimento ininterrotto dei processi di vendita e riacquisto e il regolare trasferimento delle operazioni a qualsiasi piattaforma successiva.

3. Il contratto di designazione della piattaforma centrale comune contiene inoltre disposizioni adeguate in materia di responsabilità, rimedi e tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, compresi, se del caso, meccanismi di prestazione contrattuale, clausola penale, misure correttive, diritti di audit e di controllo, obblighi di comunicazione e misure di risoluzione o sostituzione in caso di inadempimento, carente nell'esecuzione, lacune in materia di sicurezza o violazione degli obblighi contrattuali. Tali disposizioni riguardano anche la responsabilità del gestore della piattaforma centrale comune, compreso l'obbligo di risarcire l'Unione e gli Stati membri in caso di perdite, danni, costi e spese derivanti da ricorsi di terzi, compresi quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 25, nella misura in cui tali ricorsi derivino da atti o omissioni attribuibili al gestore nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

4. Monitorando l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 18 le amministrazioni aggiudicatrici assicurano che le garanzie contrattuali di cui ai paragrafi 2 e 3 del

presente articolo siano effettivamente mantenute e applicabili per tutta la durata del contratto.

5. Il contratto di designazione della piattaforma centrale comune può stabilire requisiti supplementari conformemente al presente regolamento e alle norme applicabili in materia finanziaria e di appalti dell'Unione.

Articolo 20

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri o le loro autorità competenti comunicano alla piattaforma centrale comune il conto bancario sul quale il proprio Stato membro deve ricevere i proventi della vendita di certificati CBAM ("conto bancario designato").

   Il conto bancario designato è un conto bancario dedicato dello Stato membro o dell'autorità competente, o un altro conto designato dallo Stato membro a tal fine.

2. Entro il 15 maggio, il 15 agosto o il 15 dicembre, a seconda della data ultima di riacquisto da parte della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, gli Stati membri o le loro autorità competenti versano l'importo totale corrispondente alle richieste di riacquisto di cui all'articolo 4, paragrafo 6, sul conto bancario designato dalla Commissione ai fini della gestione dei riacquisti.

3. Gli Stati membri o le loro autorità competenti informano la Commissione di qualsiasi mancato rispetto, da parte della piattaforma centrale comune, del contratto che la designa.

4. Nell'adempimento dei propri obblighi a norma del presente regolamento, gli Stati membri o le loro autorità competenti tengono conto di eventuali considerazioni inerenti al segreto d'ufficio cui sono assoggettate tali autorità in applicazione del diritto dell'Unione e nazionale.

Capo VIII

OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 21

Ruolo specifico della Commissione, delle autorità competenti degli Stati membri e della piattaforma centrale comune

1. La Commissione agisce in qualità di unico titolare del trattamento quando tratta dati personali per:

   (a) la supervisione della piattaforma centrale comune attraverso l'esame delle informazioni e delle relazioni riguardanti le sue operazioni;

   (b) la riconciliazione, tramite la riconciliazione delle informazioni per verificare la validità e la coerenza delle operazioni;

   (c) gli audit, mediante l'uso delle informazioni fornite dalla piattaforma centrale comune e dalle autorità competenti degli Stati membri;

(d) la gestione dei diritti di accesso del personale della Commissione alla piattaforma centrale comune, tramite l'autorizzazione del proprio personale.

2. L'autorità competente dello Stato membro agisce in qualità di unico titolare del trattamento quando tratta dati personali per:

(a) la gestione dei diritti di accesso del proprio personale alla piattaforma centrale comune, tramite l'autorizzazione del proprio personale.

(b) la vendita di certificati CBAM a utenti stabiliti nel suo Stato membro, a norma degli articoli 2 e 13, e l'adempimento delle sue responsabilità in materia di finanziamento dei riacquisti;

(c) accedere alle informazioni sulle operazioni e ai registri relativi agli utenti stabiliti nel proprio Stato membro e utilizzarli per i propri compiti, compresa la riconciliazione finanziaria;

(d) la cooperazione nelle operazioni di monitoraggio, compresa la fornitura di informazioni per l'audit e la cooperazione nella correzione di errori od omissioni nonché la cooperazione tra gli uffici nazionali e gli sportelli di assistenza a sostegno degli utenti nell'ambito delle sue responsabilità;

(e) i controlli di conformità, le indagini e l'esecuzione, altri compiti assegnati per legge e la partecipazione ai procedimenti giudiziari relativi ai ricorsi contro le decisioni di riacquisto.

3. La piattaforma centrale comune agisce in qualità di unico titolare del trattamento quando tratta dati personali per:

(a) la gestione dei diritti di accesso del proprio personale alla piattaforma centrale comune, tramite l'autorizzazione del proprio personale.

(b) qualsiasi ulteriore trattamento di dati personali connesso alla piattaforma centrale comune per finalità proprie.

4. La Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento quando tratta dati personali per conto delle autorità competenti degli Stati membri al fine di:

(a) vendere i certificati CBAM a utenti stabiliti nello Stato membro interessato;

(b) agevolare le richieste di acquisto, gli scambi di informazioni sugli acquisti e sui pagamenti nonché la creazione di certificati a seguito della conferma di pagamento;

(c) riacquistare i certificati CBAM per conto dell'autorità competente dello Stato membro interessato, trattare le informazioni pertinenti della richiesta di riacquisto per effettuare i riacquisti e firmare digitalmente la richiesta per conto di tale autorità competente dello Stato membro;

(d) cooperare per il monitoraggio, l'audit e la correzione di errori od omissioni, fornendo assistenza operativa e trattando le informazioni necessarie per i compiti dell'autorità competente dello Stato membro.

5. La piattaforma centrale comune agisce in qualità di responsabile del trattamento quando tratta dati personali secondo istruzioni documentate per le seguenti operazioni:

(a) per conto della Commissione, per la preparazione di relazioni e la fornitura di informazioni, per la supervisione della Commissione, compresi il monitoraggio

e l'audit, e per il funzionamento e il mantenimento della piattaforma centrale comune per le finalità della Commissione elencate nel presente articolo;

(b) per conto dell'autorità competente dello Stato membro interessato, per assistere tale autorità nonché gestire e mantenere la piattaforma centrale comune ai fini elencati nel presente articolo;

(c) per conto della Commissione, per l'utilizzo dell'interfaccia tra il registro CBAM e la piattaforma centrale comune per la supervisione della piattaforma centrale comune, con i dati forniti in forma anonima, ai fini elencati nel presente articolo;

(d) per conto dell'autorità competente dello Stato membro interessato, per l'utilizzo dell'interfaccia per la vendita dei certificati CBAM ai fini elencati nel presente articolo;

(e) per conto dell'autorità competente dello Stato membro interessato, per l'utilizzo dell'interfaccia per il riacquisto dei certificati CBAM ai fini elencati nel presente articolo;

Articolo 22

Informazioni conservate dalla piattaforma centrale comune

1. La piattaforma centrale comune detiene le seguenti informazioni necessarie per gestire la vendita e il riacquisto di certificati CBAM:

   (a) il numero di conto CBAM di ciascun utente;

   (b) le coordinate bancarie del conto bancario designato di ciascun utente;

   (c) le coordinate bancarie del conto bancario designato di ciascuno Stato membro;

2. La piattaforma centrale comune gestisce soltanto le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

3. La piattaforma centrale comune garantisce il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della sicurezza di tutte le informazioni.

Articolo 23

Diritti di accesso

1. Gli utenti hanno il diritto di accedere ai propri dati personali conservati dalla piattaforma centrale comune a norma del presente regolamento.

2. Uno Stato membro ha il diritto di accedere a tutti i dati conservati dalla piattaforma centrale comune a norma del presente regolamento, comprese le informazioni conservate nel registro delle operazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, riguardanti gli utenti stabiliti nel territorio del proprio Stato membro.

3. La Commissione ha il diritto di accedere a tutti i dati conservati dalla piattaforma centrale comune a norma del presente regolamento riguardanti tutti gli utenti, compreso il registro completo delle operazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

4. Su richiesta di un utente, di uno Stato membro o della Commissione, la piattaforma centrale comune fornisce tempestivamente le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a titolo gratuito e in modo sicuro ed elettronico.

Articolo 24

Periodo di conservazione dei dati

La piattaforma centrale comune conserva le informazioni per un periodo massimo di sette anni dall'anno civile nel corso del quale le informazioni sono registrate.

Capo IX

Disposizioni finali

Articolo 25

Diritto di ricorso

Qualsiasi decisione adottata in merito alle richieste di acquisto o di riacquisto è da considerarsi presa dallo Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM. La Commissione fornisce agli Stati membri tutte le informazioni pertinenti di cui dispone.

La piattaforma centrale comune garantisce di disporre di un meccanismo extragiudiziale per trattare i reclami di un utente che chiede accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 26

Clausola di riesame

In caso di adozione di una risorsa propria basata sul CBAM, conformemente all'articolo 311, terzo comma, TFUE, la Commissione può riesaminare il presente regolamento alla luce di eventuali modalità relative alla messa a disposizione di tale risorsa propria. Un contratto di appalto congiunto prevede la possibilità di tale riesame.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º febbraio 2027. L'articolo 6 si applica tuttavia a decorrere dal [OP: inserire il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 25.11.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN